

**COMUNE DI NICOSIA**  
**Ufficio Tecnico**  
**Servizio Commercio e attività produttive**

tel. 0935 672111  
[protocollo@pec.comune.nicosia.en.it](mailto:protocollo@pec.comune.nicosia.en.it)

<b>AVVISO PUBBLICO “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI” ex Art. 2 , comma 2, lett. b) D.P.C.M. 30/09/2021 - ANNUALITA' 2022 –</b>

**INDICE**

1. CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CUMULO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. ISTRUTTORIA IN MERITO ALLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. INFORMAZIONI
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. REVOCHE
17. INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO, ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO
18. TUTELA DELLA PRIVACY
19. DISPOSIZIONI FINALI

## **ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO**

L'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto che *“al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»”*.

Il successivo comma 198 ha inoltre specificato che *“il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione”*.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, è stato quindi ripartito il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021 – 2022 - 2023, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo del economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche. In dettaglio ai sensi dell'art. 2 del citato DPCM, le risorse stanziare possono essere utilizzate per le seguenti categorie di interventi:

*“A) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; B) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero per le imprese che intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; C) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario”*.

Con delibera di GM n. 186 DEL 30/10/2023 Si è stabilito che anche per l'annualità 2022 è stata individuata la categoria di intervento di cui alla lettera B) e pertanto *“per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero per le imprese che intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e*

sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese” e contestualmente con la medesima delibera è stato approvato il presente Avviso ed il relativo modello di domanda;

## **ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

Al Comune di Nicosia, in forza del citato D.P.C.M. del 30 Settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, è stato assegnato un fondo di € 346,058,16 da ripartire equamente nel triennio 2021- 2023 (€ 115.352,72 per la prima annualità e € 115.352,72 per le annualità successive a condizione che venga spesa l'intera somma nell'annualità precedente, in caso contrario le somme erogate vengono proporzionate alle somme spese nell'annualità precedente).

Per l'annualità 2022 in conseguenza della rendicontazione relativa all'annualità 2021 è stata assegnata al Comune di Nicosia la somma di € 115.119,19.

## **ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel R.N.A., in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

## **ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

Beneficiari del presente avviso sono i soggetti che intraprendono NUOVE attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Nicosia.

Per nuove attività si intendono:

1. Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
2. Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la

pubblicazione del presente Avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.

3. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 24/09/2020, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

I richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale o agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA’.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione per condanne di cui alla presente lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- d) non ricadere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

## **ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI**

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal D.P.R. n. 22 del 05.02. 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza e compresa la strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working nonché macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19;
- b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;
- c) PROGRAMMI INFORMATICI, acquistati relativamente alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammesso a contributo;
- e) POLIZZE ASSICURATIVE stipulate in relazione all'attività oggetto di finanziamento. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammesso a contributo.

Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi; ;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura;

N.B.: l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

#### **ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e tra le stesse ripartito.

L'importo complessivamente stanziato dal Comune per il contributo relativamente all'annualità 2022 - pari ad € 115.119,19 - sarà ripartito in misura fissa tra i beneficiari ammessi, salvo attribuzione di una somma minore a quanti abbiano speso e rendicontato un importo inferiore alla misura fissa, che sarà redistribuita tra le altre domande ammesse che abbiano rendicontato spese per importi superiori a quelle del contributo fisso concesso. Stessa modalità di attribuzione si avrà in caso di rinunce al contributo da parte di beneficiari ammessi al contributo

Nel caso in cui le somme che derivano da eventuali rinunce o minore rendicontazione da parte di beneficiari ammessi, non possono essere assegnate alle altre domande, si procederà con la riapertura dei termini del bando limitatamente alle risorse disponibili e compatibilmente con i tempi di chiusura della rendicontazione.

Nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dagli istanti dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

A titolo di esempio: 4 istanze ammesse determinano un contributo pari ad € 115.119,19: 4 = € 28.779,79

#### **ARTICOLO 7 – CUMULO**

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle

sezioni specifiche dello stesso. fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "*de minimis*".

#### **ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un'istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il modello di domanda allegato al presente avviso.
2. La domanda potrà essere presentata dal momento della pubblicazione dell'avviso e fino alle ore 24:00 del giorno 30/11/2023, a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.nicosia.en.it](mailto:protocollo@pec.comune.nicosia.en.it) o entro le ore 18:30 del 30/11/2023 a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nicosia. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Nicosia oppure ritirabile presso l'Ufficio Commercio del Comune di Nicosia sito alla via B. di Falco n. 82
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa (nel caso di ditta individuale), o dal legale rappresentante (nel caso di società).
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:
  - a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
  - c. Preventivi relativi agli acquisti che saranno effettuati;
  - d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità e comunque, eventualmente, da regolarizzare prima della liquidazione. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
  - e. Eventuale piano economico della proposta progettuale.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

#### **ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA IN MERITO ALLE ISTANZE**

L'istruttoria in merito alla ricevibilità e ammissibilità delle istanze verrà effettuata dal Settore Tecnico ufficio commercio, con le modalità di seguito descritte.

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 2 del presente avviso pubblico;
- conformità della domanda agli allegati del Bando e regolare sottoscrizione del titolare dell'impresa (nel caso di ditta individuale) o del legale rappresentante (nel caso di società).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

#### **ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

1. All'esito della verifica in merito all'ammissibilità dell'istanza il Comune di Nicosia procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dal richiedente e, con apposita determinazione, approverà le graduatorie provvisorie delle domande:

- ammissibili a contributo, che andranno a costituire la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le medesime sono da considerare irricevibili/inammissibili.

2. La pubblicazione del suddetto provvedimento di ammissione/non ammissione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

#### **ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammesse - redatta ai sensi del precedente art. 10 -, il destinatario dovrà provvedere alla formalizzazione dell'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva. In sede di approvazione della graduatoria definitiva eventuali economie derivanti dalla mancata accettazione da parte degli originari destinatari inclusi nella graduatoria provvisoria, verranno ridistribuite in favore degli altri soggetti ammessi.

2. Entro il 30 aprile 2024 i beneficiari ammessi ed inseriti nella graduatoria definitiva hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato, per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati. Sarà onere del beneficiario depositare (entro il suddetto termine del 30 aprile 2024) copia delle fatture debitamente quietanzate e dei relativi documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati, unitamente ad una dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario.

3. Il contributo concesso è liquidato in un'unica quota annuale, previa verifica di Equitalia per i contributi superiori a € 5.000,00 all'esito della presentazione della relativa documentazione. L'aiuto è concesso in conto capitale e lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Sarà applicata la ritenuta del 4% (o di altra percentuale prevista per legge) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla vigente legislazione.

#### **ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è individuato nell'ing. Pietro Farinella, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Commercio, supportato dal relativo personale dipendente attribuito all'Ufficio. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: [dirigente.utc@comune.nicosia.en.it](mailto:dirigente.utc@comune.nicosia.en.it), 0935/672329.

#### **ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI**

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Nicosia.

2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'ufficio tecnico

#### **ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) mantenere l'attività e a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

#### **ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

#### **ARTICOLO 16 - REVOCHE**

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca delle agevolazioni.

3. Nel caso di cessazione definitiva, entro tre anni dall'erogazione del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo.

4. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO,**

#### **ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO**

1. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

2. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è l'ing. Antonino Testa Camillo, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Commercio

3. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:

a) istanza di riesame ai sensi della Legge 241/90;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

#### **ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

#### **ARTICOLO 19 -DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di NICOSIA.